

po e crediti e debiti personali dei piloti (art. 1285 c. c.), nè i creditori particolari di questi ultimi possono far valere i loro diritti sui beni da questi conferiti (art. 85 cod. comm.), ma solo sulla parte di mercede loro spettante, non essendovi alcuna norma che ne vieti il sequestro (1565).

---

(1563) GIAQUINTO, *cit.*, I, pp. 362, 363. Cfr. anche VITTA, *cit.*, p. 2.

(1564) Su questa materia diremo in seguito più ampiamente.

(1565) Vedi retro, § 149.